Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 giugno 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di provvedimento concernente la perdita di diritto di decorazione al valor militare

D'AMORE Giovanni, classe 1892, distretto Caserta, tenente colonnello fanteria riserva.

A norma dell'art. 45 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 695, il provvedimento di notificazione inserito nel Bollettino ufficiale 1952, dispensa 13, pagina 1798, nella parte riguardante la perdita « de jure » della croce al valor militare del suddetto ufficiale, deve ritenersi annullato e considerato come non avvenuto.

(3897)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1957, n. 449.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1957-58.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1957, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1957-58 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1957.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1957.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 giugno 1957, n. 450.
Integrazione di fondi per l'applicazione delle provvidenze a favore delle imprese danneggiate a causa di pubbliche calamità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 2.000.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è ulteriormente aumentato a lire 2.500.000.000.

Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'art. 7-*bis* dello stesso decreto-legge, già elevato a lire 900.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, ed a lire 980.000.000 con l'art. 1 della legge 22 giugno 1956, n. 713, è ulteriormente elevato a lire 1.180.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con le disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio 1955-56.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1957

GRONCHI

ZOLI — GAVA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1957, n. 451.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei S.S. Primo e Feliciano Martiri, in frazione Vernassino del comune di San Pietro al Natisone (Udine).

N. 451. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 14 gennaio 1956, integrato con prospetti rispettivamente del 31 dicembre 1956 e 14 gennaio 1956 e con dichiarazione della stessa data, relativo alla erezione della parrocchia dei S.S. Primo e Feliciano Martiri, in frazione Vernassino del comune di San Pietro al Natisone (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 64 — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1957, n. 452.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, nel comune di Acireale (Catania).

N. 452. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acireale in data 8 giugno 1956, relativo alla erezione della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, nel comune di Acireale (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 65. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1957, n. 453.
Riconoscimento della personalità giuridica della Compagnia di Sant'Angela Merici, con sede in Guastalla (Reggio Emilia).

N. 453. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Compagnia di Sant'Angela Merici, con sede in Guastalla (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 66. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1957, n. 454.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Nostro Signore Gesù Cristo Lavoratore, in frazione Casa Matti del comune di Romagnese (Pavia).

N. 454. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bobbio in data 15 luglio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Nostro Signore Gesù Cristo Lavoratore, in frazione Casa Matti del comune di Romagnese (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 62. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1957, n. 455.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in rione Istiritta del comune di Nuoro.

N. 455. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nuoro in data 1° maggio 1956, integrato con due dichiarazioni rispettivamente dell'11 giugno 1956 e del 16 febbraio 1957, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in rione Istiritta del comune di Nuoro.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 67. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1957, n. 456.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della Vicaria curata autonoma dell'Immacolato Cuore della Beata Maria Vergine, nel comune di Misilmeri (Palermo).

N. 456. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciutò, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 25 marzo 1953, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 24 luglio 1956, relativo alla elevazione a parrocchia della Vicaria curata autonoma dell'Immacolato Cuore della Beata Maria Vergine, nel comune di Misilmeri (Palermo), con la dote costituita da titoli di Stato, da un assegno annuo concesso dal comune di Misilmeri e da un immobile donato dal sac. Vincenzo Baudo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 63. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1957.

Proroga dei termini di cessazione del corso legale e di cambio per i biglietti di Stato da L. 100 e L. 50.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1405 che autorizzava la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di Stato da L. 100 e L. 50 e che demandava al Ministro per il tesoro la facoltà di stabilire i termini di cessazione del corso legale e di cambio dei biglietti stessi;

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1048, che fissa al 31 dicembre 1957 il termine utile per la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 100 e L. 50;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese, che fissa rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre 1957 i termini di cessazione del corso legale e di cambio dei ripetuti biglietti di Stato da L. 100 e L. 50;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la sostituzione di tali biglietti;

Decreta:

I termini di cessazione del corso legale e di cambio, per i biglietti di Stato da L. 100 e L. 50 — dei quali venne autorizzata la fabbricazione e l'emissione con legge 24 dicembre 1951, n. 1405, di cui alle premesse — termini fissati al 30 giugno ed al 30 settembre 1957, con decreto Ministeriale 26 marzo 1957, sono prorogati rispettivamente al 30 settembre e al 31 dicembre 1957

Scaduto quest'ultimo termine i biglietti non presentati alla Tesoreria centrale ed alle Sezioni di tesoreria provinciale saranno prescritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1957
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 211

(3986)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1957.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa edile « Gradese », con sede in Grado, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa edile « Gradese », con sede in Grado, dalle quali emerge che l'ente suddetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lett. *b)* del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa edile « Gradese », con sede in Grado, costituita con atto 14 novembre 1945, del notaio Mario Froglia, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Eduardo Flaumens è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1957

Il Ministro: GUI

(3930)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1957.

Immissione alla vendita al pubblico di un nuovo tipo di sigaretta di produzione svizzera denominata « Memphis Sport Filtro ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella seduta del 27 aprile 1957;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1957 viene iscritta nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri la sottoindicata sigaretta di produzione svizzera e ne viene fissato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

sigaretta « Memphis Sport Filtro »: Lit. 19.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1957
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 19. — TAFURI

(3948)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1957.

Aggiunta alla tabella « A Import » annessa al decreto Ministeriale 29 marzo 1956.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 422, che approva la nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 809, recante norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 174 del 30 luglio 1955, concernente determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, recante nuove norme valutarie e riguardante l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 1956, n. 138, recante norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 29 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 aprile 1956, n. 83, concernente la sostituzione della tabella « A Import » annessa al decreto Ministeriale 7 agosto 1954;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell'8 ottobre 1956, n. 254, concernente la modifica della tabella « A Import » annessa al citato decreto Ministeriale 29 marzo 1956;

Ritenuta la necessità di ampliare l'elenco merceologico contenuto nella tabella « A Import » annessa al predetto decreto Ministeriale 29 marzo 1956, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella « A Import » annessa al decreto Ministeriale 29 marzo 1956, e successive modificazioni, vanno aggiunti i prodotti indicati nell'elenco annesso al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 25 giugno 1957

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

TABELLA « A IMPORT »

Elenco delle merci la cui importazione dai Paesi dell'Area del dollaro è consentita dalle dogane su presentazione di denuncia-benestare con impegno del regolamento valutario previsto dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586.

Numero della tariffa doganale	
36 *b* 2	– Budella disseccate o salate.
45	– Tartaruga greggia (gusci interi, scaglie e unghioni) ritagli e cascami, di tartaruga.
ex 46	– Conchiglie vuote greggie
48	– Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati.
51	– Ghiandole ed organi di animali, non nominati nè compresi altrove, adatti alla preparazione di prodotti organoterapici, freschi, congelati o conservati.
79 *a*	– Caffè in grani, crudo (non torrefatto).
95 ex *b*	– Orzo distico, mondato, per birra.
108 *b* ex 3	– Fecola di arrow-root.
ex 109	– Glutine di frumento o di mais.
124 ex *n*	– Estratto di radice rauwolfia.
139 ex *p*	– Olio di crotontiglio.
166 *a*	– Cacao in grani, non torrefatto.
205 ex *b*	– Farina di carne, non adatta alla alimentazione umana.
ex 208	– Avanzi della distillazione degli alcoli.
235	– Marmo, travertino, serpentino e pietre analoghe.
294 ex *b*	– Acido sulfamico.
330 ex *b*	– Mercurio bijoduro.
337	– Solfati:
g	di mercurio;
ex *h*	di nichelio.
338 ex *a*	– Allume cromo-potassico.
341 *q*	– Nitrato di potassio.
348 ex *b*	– Solfocianuro di ammonio.
352 ex *d*	– Ammonio molibdato cristallino.
354 *bis*	– Elementi radioattivi e loro composti organici ed inorganici.
362	– Idrocarburi non nominati nè compresi altrove:
b	derivati alogenati degli idrocarburi aciclici saturi:
1) ex *csi*	metilcloroformio.
363	– Alcoli:
b	alcoli cicloparaffinici ciclolefinici e cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati:
2)	mentolo;
3) ex *beta*	sterolo da talloil.
364	– Fenoli:
a	monofenoli e loro sali:
1)	mononucleari:
ex *delta*	paraterziario butil-fenolo;
b	polifenoli e loro sali:
ex 5)	p-terziario-butilpirocatechina.
365	– Eteri ossidi:
a	eteri-ossidi aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati:
ex 2)	metilcellosolve (etere monometilico del glicole etilenico);
c	eteri-ossidi aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati:
3) ex *beta*	piperonil butossido.
367 *a*	– Chetoni:
1) *alfa* ex III	dietilchetone;
ex *beta*	acetilcetone;
2) ex *gamma*	canfora naturale;
3) ex *beta*	acetofenone.
368	– Anidridi, acidi, cloruri-acidi, loro derivati, loro sali e loro esteri, non nominati nè compresi altrove:
a	monoacidi, loro anidridi e loro cloruri acidi, loro derivati, loro sali e loro esteri:
1)	aciclici saturi:
ex *epsilon*	dicloroacetato di metile;
2)	aciclici non saturi
ex *delta*	acido sorbico;

Numero della tariffa doganale

d acidi-alcoli aciclici, loro anidridi e loro cloruri, loro derivati, loro sali e loro esteri:
3) *beta* ex I tartrato neutro di potassio;
ex IV tartrato di ferro e di potassio;
ex 5) ammonio gluconato;
e acidi-aldeidi, acidi-chetoni e altri acidi aciclici a funzioni complesse, loro anidridi e loro cloruri, loro derivati, loro sali e loro esteri:
ex 2) acetoacetato di metile;
f acidi-alcoli ciclici, acidi fenoli ed altri acidi ciclici a funzioni complesse, loro derivati, loro sali e loro esteri:
ex 11) acido gentisinico e suoi sali.
370 – Amine, loro sali e loro derivati di sostituzione, ad eccezione di quelli compresi nella voce 371:
a 1) ex *beta* dietilamina tecnica; monoisopropilamina tecnica.
371 *a* 1) ex *gamma* – Acetamide.
373 – Composti organo-minerali non nominati nè compresi altrove:
a contenenti zolfo:
ex 5) tetrasolfuro del tetrametilentiourame;
ex 9) acido tiomalico; lauril mercaptano; triclorotiometiltetraidroftalimide;
b contenenti arsenico:
ex 2) acido arsanilico.
374 *b* ex 5) – Cortisone e idrocortisone.
375 *c* ex 7) – Curarina; alcaloidi della rauwolfia serpentina.
381 *a* – Catrame vegetale.
ex 389 – Antischiuma a base di grassi e di olii di origine animale, non alimentari; polveri fluorescenti; agerite stalite.
ex 410 – Essenza di perle naturale.
ex 416 – Essenza di perle sintetica.
ex 500 – Acetoftalato di cellulosa.
ex 513 – Guttaperca carbone.
ex 558 – Tavolette o bacchette per matite, di legno di cedro bianco varietà «libocedrus decurrens», anche tagliate a misura o ingrassate, arrotondite, colorite.
645 – Lane in massa.
646 – Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa:
b di alpagà, di lana, di vigogna, di yak, di cammello, di capra mohair, di capra del Tibet o Cachemir e simili.
662 – Cotone in massa.
773 *a* – Strisce per la guarnizione interna dei copricapo, di cuoio o di altre materie (marocchini).
833 ex *a* – Vetro in biglie, non lavorato.
ex 844 – Ampolle di vetro aperte non finite, senza guarnizioni per valvole termoioniche e per tubi a raggi catodici.
ex 851 – Vetri da occhialeria e da ottica non lavorati otticamente in lastre e sbozzi.
859 ex *a* – Pietre preziose e semipreziose, greggie.
862 – Argento e sue leghe, compreso l'argento dorato o platinato;
a greggio (in masselli, lingotti, graniglie, argento nativo); rottami e residui di lavorazione.
ex 864 – Oro e sue leghe:
lamine di oro in leghe speciali per dentisti;
rotoli di film accoppiato a nastro sottilissimo di oro per dorare a vero con impressioni a caldo.
ex 866 – Iridio per punte da penne.
874 *a* 2) – Monete d'argento, anche dorato, non aventi corso legale.
876 – Ferro-leghe allo stato greggio:
a ferro-silicio, contenente più del 5%, fino al 95% di silicio;

Numero della tariffa doganale

h ferro-molibdeno contenente più del 5%, fino al 90% di molibdeno.
883 – Barre di ferro o di acciaio laminate a caldo o fucinate, di sezione circolare, quadrata, rettangolare, esagonale, trapezoidale e simili:
a greggie:
1) di ferro o di acciaio non legato comune;
2) di acciaio non legato altro;
ex *b* lavorate con sole operazioni di carattere meccanico su minima parte della loro superficie o con apporto di altri metalli comuni anche su tutta la superficie, ovvero ossidate, verniciate, laccate o fosfatizzate, *eccetto* quelle di acciaio legato.
884 – Ferri e acciai profilati (comprese le palancole), a doppio T (travi) ad U, ad L o ad altre sezioni speciali, non nominati nè compresi altrove, laminati a caldo o fucinati, anche lavorati alla superficie, ma non forati, nè predisposti per un impiego determinato:
a greggi:
1) di ferro o di acciaio non legato comune;
2) di acciaio non legato altro;
ex *b* lavorati con sole operazioni di carattere meccanico su minima parte della loro superficie o con apporto di altri metalli comuni anche su tutta la superficie, ovvero ossidati, laccati o fosfatizzati, *eccetto* quelli di acciaio legato.
885 Ferri e acciai laminati a caldo in vergella o bordione (fil machine) di sezione circolare, in rotoli o matasse, del diametro non inferiore a mm. 5 nè superiore a mm. 10, greggi:
a di ferro o di acciaio non legato, comune;
b di acciaio non legato altro.
886 – Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo:
a greggi:
1) di ferro o di acciaio non legato comune;
2) di acciaio non legato altro;
ex *b* lavorati con sole operazioni di carattere meccanico su minima parte della loro superficie o con apporto di altri metalli comuni anche su tutta la superficie, ovvero ossidati, verniciati, laccati o fosfatizzati, *eccetto* quelli di acciaio legato;
c placcati di altri metalli comuni.
887 – Rotaie per strade ferrate, diritte o curvate, anche forate.
888 – Aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, di ferro o di acciaio, anche forati, per ferrovie, tramvie e per ferrovie portatili o aeree, escluse le apparecchiature elettriche.
889 – Traverse per ferrovie, per tramvie e per ferrovie portatili, anche forate, di ferro o di acciaio.
890 – Stecche (ganasce), piastre di appoggio e di fissaggio, piastre e sbarre di scartamento per la posa o per il fissaggio delle rotaie, di ferro o di acciaio, anche forate, imbutite o in altro modo lavorate.
891 – Lamiere di ferro o di acciaio, di forma quadrata o rettangolare, anche ondulate, scanalate, striate o con disegni ottenuti per laminazione:
a laminati a caldo, greggie:
1) di ferro o di acciaio non legato comune;
2) di ferro o di acciaio non legato altro;
b laminati a freddo, greggie:
1) di ferro o di acciaio non legato comune;

Numero della tariffa doganale

2) di ferro o di acciaio non legato altro;
c lavorate:
ex 1) con sole operazioni di carattere meccanico, *eccetto* quelle di acciaio legato;
ex 2) altrimenti lavorate alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie, *eccetto* quelle di acciaio legato e la banda stagnata.

893 - Fili di ferro o di acciaio trafilati, nudi o rivestiti, ammatassati o arrotolati, esclusi i fili isolati per l'elettricità.

894 - Barre di ferro o di acciaio, non profilate, trafilate o calibrate.

895 - Barre o verghe profilate, di ferro o di acciaio, trafilate a freddo, anche lavorate alla superficie, ma non forate, nè predisposte per un uso determinato, aventi sezioni diverse da quelle a figura geometrica semplice.

896 - Nastri di ferro o di acciaio, laminati a freddo.

897 - Tubi di ghisa.

898 - Tubi di ferro o di acciaio, diritti, di sezione circolare od ovale, di spessore uniforme, greggi, non nominati nè compresi altrove.

899 - Tubi di ferro o di acciaio di forma speciale o lavorati, non nominati nè compresi altrove.

900 - Tubi di acciaio per condotte forzate, anche blindati, del tipo utilizzato o per installazioni idroelettriche, compresi i gomiti e gli accessori di raccordo.

901 - Accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) non nominati nè compresi altrove.

947 - Barre e profilati, di qualsiasi sezione, e fili, di nichelio e sue leghe.

948 - Lamiere, piastre, fogli e nastri, di nichelio e sue leghe, non nominati nè compresi altrove.

949 - Fogli e nastri sottili, di nichelio e sue leghe, anche « goffrati », tagliati in qualsiasi forma, perforati, ricoperti di altri metalli o di altre materie, stampati, fissati o no su carta, cartoni, materie plastiche artificiali o supporti analoghi.

950 - Tubi e barre perforate a tubo, di nichelio e sue leghe, comunque ottenuti.

1011 - Altri utensili e strumenti a mano:
ex *a* utensili speciali per orologeria del peso di 50 grammi o meno, eccetto le lime;
ex *c* incudini;
ex *f* chiavi dinamometriche, torsiometriche, pneumatiche, elettriche per dadi e simili.

1012 - Utensili per macchine e per strumenti a mano, per la lavorazione dei metalli, del legno e di altre materie dure (imbutitori, stampi, filiere, maschi, alesatori, frese, punzoni, strumenti per tornire e simili):
a con parte operante di acciaio:
ex 6) broccie;
b con tagliente in diamante o conglomerato diamantifero.

1013 ex *b* - Seghe a nastro per metalli.

ex 1020 - Rasoi, esclusi quelli elettrici:
a rasoi di sicurezza:
ex 1) rasoi completi;
b 1) altri: completi.

1034 - Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di qualsiasi metallo comune, anche dorate o argentate.

1046 ex *b* - Turbine a gas, senza riduttore di velocità.

ex 1047 - Motori a pistone, a combustione interna:
c per autoveicoli:
ex 1) motori fuori bordo con cilindratå di 700 cmc. o più fino a 1500 cmc.;
ex 3) motori a scoppio con accensione a scintilla per autovetture aventi cilindrata superiore a 4000 cmc.

ex 1049 *b c* - Motori a pistone per l'aviazione, di potenza nominativa al suolo, non inferiore a 300 cavalli-vapore.

1052 - Propulsori a reazione (turboreattori, turbopropulsori, generatori a pistoni liberi, razzi a reazione chimica e simili); loro parti staccate.

1056 - Elevatori per liquidi (a cucchiai, a cassette, a nastri flessibili, e simili).

1067 ex *b* - Gruppi areotermici, areorefrigeranti, umidificatori e apparecchi simili in un unico complesso con attrezzatura frigorifera, eccetto i condizionatori d'aria a funzionamento autonomo.

1068 - Bruciatori.

x 1072 - Generatori rapidi di vapore per usi diversi da quelli destinati come fonti di energia.

1081 ex *c* - Mietitrebbiatrici con barra falciante superiore a m. 3,60.

1084 - Apparecchi per l'avicoltura e l'apicoltura, non nominati nè compresi altrove e loro parti.

1086 - Macchine selezionatrici e cernitrici per uova, frutta, tuberi ed altri prodotti agricoli non nominate nè comprese altrove, e loro parti.

1089 ex *e* - Omogeneizzatori per l'industria del latte.

ex 1093 - Macchine continue per la fabbricazione di carta con larghezza della tela superiore a m. 4.

ex 1095 - Macchine automatiche per cucitura e rilegatura di libri.

1097 ex *d* 2) - Rotative litografiche off-set a due o più colori.

1099 - Macchine per montare le placche e i nastri di carde.

1101 - Macchine per filare, e ritorcere, e loro parti
c accessori e parti staccate:
ex 1) pompette per macchine per la filatura delle fibre tessili sintetiche;
ex 2) filiere per macchine per la filatura delle fibre sintetiche.

1102 ex *b* - Orditoi rapidi con velocità non inferiore a giri 800 al minuto.

1104 - Macchine e telai per maglieria:
b circolari:
ex 1) telai funzionanti con aghi a becco;
c macchine ed apparecchi per riammagliare.

1106 - Macchine e apparecchi accessori dei telai per tessitura, maglieria, tulli, pizzi, ricami, treccie, passamanerie, e reti.

1108 - Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione del feltro, e loro parti:
a macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei cappelli.

1109 - Macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per le lavorazioni complementari delle materie tessili e dei prodotti tessili, e loro parti:
b macchine per la stampa dei prodotti tessili;
e taglierine per tessuti e tagliacampioni.

1110 *a* ex 2) - Macchine per cucire per usi industriali a due o più teste.

1112 - Apparecchi per misurare le pelli, e loro parti.

1113 - Torni:
ex *a* automatici monomandrino con passaggio barra oltre mm. 40;
ex *b* semiautomatici: con torretta ad asse verticale con passaggio barra superiore a mm. 90; con torretta ad asse orizzontale con passaggio barra superiore a mm: 50; torni per alberi a gomiti a utensili multipli;

Numero della tariffa doganale	
ex c	torni di precisione per attrezzeria con altezza punte sino a 120 mm.; torni verticali a mandrini e stazioni multiple; torni verticali ad un montante ad alta velocità con tavola sino a 700 mm.
ex 1114	– Fresatrici orizzontali ad avanzamento e/o ciclo automatico con tavola oltre 3000×600 millimetri.
	– Fresatrici verticali ad avanzamento e/o ciclo automatico con tavola oltre 3000×600 millimetri.
	– Fresatrici universali ad avanzamento e/o ciclo automatico con tavola oltre 2000×500 millimetri.
	– Fresatrici a tamburo.
	– Fresatrici a tavola oscillante.
ex 1115	– Dentatrici tipo a stozzare per ingranaggi del diametro di mm. 800 (modulo 8) o più.
	– Dentatrici a creatore monomandrino, del peso superiore a q.li 400.
	– Dentatrici per ingranaggi a spina di pesce.
	– Macchine rullatrici per ingranaggi.
ex 1116	– Piallatrici, stozzatrici e limatrici a comando elettronico.
ex 1117	– Alesatrici a montante fisso con diametro mandrino non inferiore a mm. 130.
ex 1118	– Maschiatrici a teste multiple.
	– Foratrici per fori poligonali.
	– Foratrici radiali rigide.
ex 1119	– Rettificatrici per ingranaggi e rettificatrici secondo coordinate.
	– Rettificatrici per filetti lunghi.
	– Rettificatrici per alberi scanalati elicoidali e/o con profilo ad evolvente.
	– Rettificatrici radiali.
	– Rettificatrici per palctti di turbina di motori a reazione.
	– Rettificatrici speciali a mole multiple per alberi a gomiti.
	– Affilatrici per pettini.
	– Rettificatrici per lenti.
ex 1120	– Presse meccaniche per la lavorazione delle lamiere, di potenza superiore a 2.500 tonnellate.
	– Presse orizzontali meccaniche a stampi multipli per la lavorazione dei nastri metallici.
ex 1121	– Seghe circolari per metalli con disco oltre 600 mm.
	– Macchine per tracciare; macchine per dividere, circolari e lineari, esclusi i pantografi.
	– Brocciatrici idrauliche di capacità oltre 60 tonnellate.
	– Macchine utensili combinate per lavorazioni continue con controlli e comandi elettronici (transfert).
ex 1123	– Scortecciatrici automatiche in continuo del tipo meccanico ad attrito tra tronco e tronco ed a catena.
	– Scortecciatrici automatiche in continuo del tipo idraulico ad alta pressione.
	– Scortecciatrici rotanti a tamburo.
	– Fenditrici pneumatiche ed idrauliche.
1125 ex *b*	– Dispositivi per filettare a scatto automatico, eccetto i pettini.
ex 1126	– Pistole per metallizzare a caldo.
1130 ex *b*	– Bilancie a nastro per pesatura continua.
1132 *a* 2 ex *a1/a*	– Macchine calcolatrici elettriche automatiche non scriventi, non a pressione di tasti.
ex 1133	– Macchine compositrici aventi le caratteristiche di quelle Vary Typer.
	– Macchine stampatrici aventi le caratteristiche di quelle Multigraph.
1142	– Trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi.
1147	– Macchine per l'estrazione dei minerali, per l'escavazione e la preparazione del terreno:
a	macchinario per trivellazioni e sondaggi;
ex *d*	ruspe semoventi (motor scrapers) e moto-livellatori semoventi (motor graders);
	pale caricatrici;
	escavatori semoventi rotativi, azionati da motori elettrici, per cave e miniere.
1148 ex *b*	– Frantoi rotativi.
ex 1152	– Presse in continuo per cortecce di tronco di legno.
ex 1155	– Treni di laminazione continua, a nastro, a caldo o a freddo.
	Cilindri di acciaio per laminatoi.
ex 1159	– Sabbiatrici a graniglia metallica.
1161	– Macchine per l'industria vetraria non nominate nè comprese altrove.
1162	– Macchine per la fabbricazione di lampade elettriche e di valvole termoioniche.
ex 1165	– Macchine per avvolgere indotti.
	– Macchine automatiche per depilare i maiali.
	– Macchine per pulire e grattare le budella.
1178 ex *b*	– Apparecchi elettronici di controllo a regolazione automatica.
1186 *b* ex 2)	– Tosatrici elettriche per animali.
1202	– Apparecchi radioelettrici, non nominati nè compresi altrove:
b	radioscandagli e rilevatori di ostacoli a mezzo di ultrasuoni o di onde elettromagnetiche;
c	apparecchi per prese d'immagine per televisione, a trasmissione diretta;
ex *d*	microscopi elettronici, diffratografi elettronici.
1218 *a* ex 2)	– Trattori a ruote o a cingoli, azionati da motori a combustione interna, con cilindrata superiore a 17.000 cmc.
1230	– Poltrone e veicoli simili per invalidi con meccanismi di propulsione, loro parti.
ex 1268	– Celle di isolamento ed incubazione; tende per ossigenoterapia con motore; resuscitatori.
1273 *c* ex 2)	– Apparecchi per il controllo delle sabbie di fonderia.
	– Microdurometri.
	– Apparecchi per la determinazione delle rese di macinazione.
	– Micrometri pneumatici.
1283	– Altri apparecchi, non elettrici, di misura, di controllo, di regolazione o di analisi, per gas, per liquidi o per temperatura, e loro parti.
1284	– Apparecchi elettrici di misura e di registrazione, e loro parti:
ex *a*	a funzionamento elettronico per la misura e la registrazione di grandezze elettriche;
b	misuranti grandezze non elettriche in funzione di un fenomeno elettrico variabile con la grandezza da misurare.
ex 1291	– Sbrinatoi automatici a movimento di orologeria per frigoriferi.
1300	– Pianoforti ed organi, elettronici, radioelettrici, fotoelettrici e strumenti analoghi, e loro parti.
1307 ex *a*	– Apparecchi per la registrazione dei suoni su dischi.
1308	– Accessori e parti staccate di apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, escluso le pellicole ottenute con processo fotoelettrico:
ex *d*	dischi, cilindri, cere preparate ed altri supporti di suono non registrati, *eccetto* le pellicole magnetiche perforate e nastri magnetici;
e	cere registrate, matrici e forme galvaniche.

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

(3975)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 28 maggio 1957.

Ordinanza di sanità aerea n. 6 del 1957 che revoca l'ordinanza di sanità aerea n. 4 del 1° aprile 1957, concernente misure contro il vaiuolo, per le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Rangoon (Birmania).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie nella circoscrizione di Rangoon (Birmania);

Veduto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Veduta la propria ordinanza di sanità aerea n. 2 del 29 maggio 1956;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità aerea n. 4 del 1° aprile 1957, concernente l'assoggettamento delle provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Rangoon (Birmania) alle misure contro il vaiuolo, è revocata.

Art. 2.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1957

L'Alto Commissario: MOTT

(3925)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 14 giugno 1957.

Ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 7 del 1957 che revoca l'ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 1 del 15 gennaio 1957, concernente misure contro il vaiuolo per le provenienze dall'Iraq.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie nei riguardi del vaiuolo nello Stato dell'Iraq;

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate le misure quarantenarie contro il vaiuolo, disposte con l'ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 1 del 15 gennaio 1957, nei riguardi delle provenienze dall'Iraq.

Art. 2.

I prefetti sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1957

L'Alto Commissario: MOTT

(3926)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 14 giugno 1957.

Riconoscimento ufficiale della scuola da istituirsi a Monopoli (Bari) per la preparazione degli aspiranti al conseguimento della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduta la domanda presentata dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, avente sede in Roma, via Urbana, n. 167, intesa ad ottenere il riconoscimento ufficiale di una scuola da istituirsi in Monopoli (Bari) per la preparazione del personale che intende conseguire la patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici;

Ritenuta la opportunità di aderire alla richiesta stessa, intesa ad aumentare e perfezionare le maestranze industriali qualificate;

Veduti gli articoli 37 e 38 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Veduti i decreti legislativi luogotenenziali 12 luglio 1945, n. 412 e 31 luglio 1945, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il riconoscimento ufficiale alla scuola che sarà istituita in Monopoli (Bari) per iniziativa dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con il compito di preparare gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1957

L'Alto Commissario: MOTT

(3924)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 26 giugno 1957:

Salomi Giordano, notaio residente nel comune di Cutrofiano, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Campi Salentina, stesso distretto;

Romei Luigi Andrea, notaio residente nel comune di Cosenza, è trasferito nel comune di San Giovanni in Fiore, distretto notarile di Cosenza;

Rucco Giuseppe, notaio residente nel comune di Novoli, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Lecce;

Carraro Giovanni, notaio residente nel comune di Piovene Rocchette, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Schio, stesso distretto;

Di Renzo Aldo, notaio residente nel comune di Atri, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roseto degli Abruzzi, stesso distretto;

Petitti Aldo, notaio residente nel comune di Rodi Garganico, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Foggia;

Salomone Luigi, notaio residente nel comune di Stigliano, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Pisticci, stesso distretto;

Iantaffi Francesco, notaio residente nel comune di Carpaneto Piacentino, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Carrara, distretto notarile di Massa;

Ollietti Germano, notaio residente nel comune di Villeneuve, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Aosta, stesso distretto.

(3974)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Michele di Ganzeria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1957, registro n. 16 Interno, foglio n. 155, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Michele di Ganzeria (Catania) di un mutuo d L. 5.470.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3903)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1957, registro n. 16 Interno, foglio n. 152, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania (Catania) di un mutuo di L. 10.850.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3907)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1957, registro n. 16 Interno, foglio n. 157, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel di Iudica (Catania) di un mutuo di L. 5.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3909)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1957, registro n. 16 Interno, foglio n. 149, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vizzini (Catania) di un mutuo di L. 6.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3901)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1957, registro n 16 Interno, foglio n. 146, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Cono (Catania) di un mutuo di L. 2.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3904)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Alfio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1957, registro n. 16 Interno, foglio n. 153, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Alfio (Catania) di un mutuo di L. 2.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3905)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 12 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1957, registro n. 16 Interno, foglio n. 143, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelbellino (Ancona) di un mutuo di L. 2.040.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3910)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1957, registro n. 16 Interno, foglio n 144. è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capua (Caserta) di un mutuo di L. 25.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3911)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1957, registro n. 16 Interno, foglio n. 156, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Adrano (Catania) di un mutuo di L. 22.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3912)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1957, registro n. 16 Interno, foglio n. 145, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aci Catena (Catania) di un mutuo di L. 4.190.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3915)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1957, registro n. 16 Interno, foglio n. 150, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio (Catania) di un mutuo di L. 7.720.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3913)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Informasi che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Savelli (Perugia) collegata direttamente con l'ufficio telegrafico di Norcia mediante un doppino telefonico appositamente posato tra le due località.

(3969)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Emilio Dato, nato a Messina il 29 novembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dall'Università di Roma in data 27 dicembre 1939, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1938-39.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3935)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1957, registro n. 45, foglio n. 244, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario per revocazione in data 21 settembre 1954, prodotto dal prof. Amilcare De Taranto, avverso il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, con il quale fu respinto il ricorso straordinario avanzato dallo stesso prof. De Taranto avverso la decisione della Commissione dei ricorsi della provincia di Vicenza in materia di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1951-52.

(3936)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 27 giugno 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,92	624,87	624,97	624,90	624,95	624,92	624,90	—	—
$ Can.	655,75	656 —	656 —	655,875	655,30	655,75	656,125	655,70	—	—
Fr. Sv. lib.	145,84	145,81	145,82	145,84	145,81	145,84	145,83	145,80	—	—
Kr. D.	90,06	90,09	90,08	90,07	90,15	90,06	90,07	90,20	—	—
Kr. N.	87,38	87,42	87,41	87,39	87,35	87,39	87,40	87,40	—	—
Kr. Sv.	120,87	120,85	120,885	120,88	120,75	120,87	120,85	121 —	—	—
Fol.	163,78	163,86	163,85	163,79	163,83	163,78	163,79	164 —	—	—
Fr B.	12,445	12,45	12,4525	12,4475	12,4475	12,44	12,44125	12,45	—	—
Fr. Fr.	177,70	177,77	177,76	177,67	177,70	177,67	177,73	177,80	—	—
Fr. Sv. acc.	143 —	143,02	143,02	142,99	143 —	143 —	143 —	143 —	—	—
Lst.	1746,12	1746,75	1746 —	1746,50	1746,25	1746,12	1746,50	1746 —	—	—
Dm. occ.	149,18	149,26	149,23	149,19	149,22	149,17	149,23	149,20	—	—
Scell. Aust.	24,105	24,09	24,11	24,10875	24,10	24,10	24,105	24,10	—	—

Media dei titoli del 27 giugno 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,95
Id. 3,50 % 1902	57,70
Id. 5 % 1935	92,55
Redimibile 3,50 % 1934	81,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,625
Id. 5 % 1936	96,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,90

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 giugno 1957

1 Dollaro USA	624,945
1 Dollaro canadese	656 —
1 Franco svizzero lib.	145,835
1 Corona danese	90,07
1 Corona norvegese	87,395
1 Corona svedese	120,865
1 Fiorino olandese	163,79
1 Franco belga	12,444
100 Franchi francesi	177,70
1 Franco svizzero acc.	142,995
1 Lira sterlina	1746,50
1 Marco germanico	149,21
1 Scellino austriaco	24,107

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 8 maggio 1957 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1952, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (capitale nom.)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nom.)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale			Registrazione alla Corte dei conti							
									Reg. Agr.						
		Data	N.	Data	N.	Data	in data 8-5-1957 N.	Data	N.	Foglio	L.	L.			
	Ente Puglia e Lucania														
1	RAIOLA-PESCARINI Antonio fu Luca	14-5-52	501	26-9-54	288	16-12-54	3179/1083	31-5-57	12	142	1.085.000	100.000	Banco Napoli	Sede Bari	Bari
2	RAIOLA-PESCARINI Francesco fu Luca	14-5-52	502	26-9-54	288	16-12-54	3180/1084	31-5-57	12	143	3.515.000	325.000	Id.	Id.	Id.
3	RAIOLA-PESCARINI Lando fu Luca	14-5-52	503	24-8-54	254	5-11-54	3181/1085	31-5-57	12	144	910.000	85.000	Id.	Id.	Id.
4	RIVELLINI Vincenza fu Crescenzio	14-5-52	504	26-9-54	288	16-12-54	3182/1086	31-5-57	12	145	3.395.000	315.000	Id.	Id.	Id.
5	RIVELLINI Vincenza fu Crescenzio	14-5-52	505	26-9-54	288	16-12-54	3183/1087	31-5-57	12	146	8.760.000	820.000	Id.	Id.	Id.
6	SABINI Eleonora di Pasquale	14-5-52	507	22-1-55	66	22-3-55	3184/1088	31-5-57	12	147	2.255.000	265.000	Id.	Id.	Id.
7	SABINI Francesco di Pasquale	14-5-52	508	1-3-55	112	16-5-55	3185/1089	31-5-57	12	148	2.305.000	270.000	Id.	Id.	Id.
8	SABINI Mario di Pasquale	14-5-52	510	22-1-55	66	22-3-55	3186/1090	31-5-57	12	149	2.455.000	290.000	Id.	Id.	Id.
9	SABINI Vincenzo di Pasquale	14-5-52	511	1-3-55	112	16-5-55	3187/1091	31-5-57	12	150	2.520.000	295.000	Id.	Id.	Id.
10	SINISCALCO Domenico-Antonio e Roberto fu Enrico	14-5-52	513	26-9-54	294	23-12-54	3188/1092	31-5-57	12	151	8.450.000	1.000.000	Id.	Id.	Id.
11	ZEZZA Teresa fu Carlo . . .	14-5-52	515	29-5-54	197	28-8-54	3189/1093	31-5-57	12	152	1.315.000	120.000	Id.	Id.	Id.

Roma, addì 12 giugno 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(3773)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1957, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bari;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del professore Regina Armando, componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, il quale ha rassegnato, per ragioni di salute, le dimissioni da detto incarico;

Decreta:

Il prof. Donadio Giuseppe, dell'Università degli studi di Bari, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione del prof. Regina Armando dimissionario.

Roma, addì 15 maggio 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1957
Registro n. 33 *Grazia e giustizia, foglio n.* 310. — FLAMMIA

(3937)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i Convitti nazionali;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce trenta posti gratuiti di studio nel Convitto « S. Pellico » di Ala;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti di studio nel Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia;

Considerato che sul cap. 102 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1952-53, furono istituiti nuovi posti gratuiti di studio in favore dei profughi minorenni giuliani e dalmati;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio:

A) a carico del Ministero della pubblica istruzione;

a) n. 127 posti ordinari, da godersi presso i Convitti nazionali, e di essi:

n. 20 presso il Convitto nazionale di Benevento, riservati ad alunni vincitori che abbiano titolo per frequentare le scuole elementari;

n. 20 presso il Convitto nazionale di Siena, riservati ad alunni vincitori che abbiano titolo per frequentare la scuola media;

b) n. 6 posti presso il Convitto « S. Pellico » di Ala, riservati ad alunni maschi della Venezia Tridentina, che abbiano titolo per frequentare la scuola media ed il ginnasio statali;

c) n. 9 posti presso il Convitto « D. Alighieri » di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia, che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie statali;

d) n. 3 posti presso i Convitti « F. Filzi » di Gorizia e « N. Sauro » di Trieste, riservati ad alunni profughi giuliani e dalmati, che abbiano conseguita la licenza elementare superiore.

B) a carico di Fondazioni:

n. 1 posto di Fondazione « Francesco Bascone » presso il Convitto nazionale di Tivoli, riservato ad alunni di scuole medie, di età non superiore ai 14 anni, figli di insegnanti elementari, privi di beni di fortuna, costretti a lasciare il servizio per motivi di salute senza diritto a pensione o, in mancanza di concorrenti, a figli di insegnanti elementari ugualmente bisognosi in possesso dei requisito innanzi indicato, che abbiano riportato il miglior risultato scolastico. A parità di merito, sarà data la preferenza al concorrente che risiede in località disagiata priva di scuole medie.

Art. 2.

I posti di cui alla lettera *A*) saranno conferiti a giovanetti di scarsa fortuna e meritevoli per profitto scolastico e buona condotta, che siano cittadini italiani e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1957.

Dal requisito dell'età, indicato nel precedente comma, sono dispensati i concorrenti che siano già alunni convittori dei Convitti nazionali, dei Convitti « S. Pellico » di Ala, « Dante Alighieri » di Gorizia o alunni di altri Convitti che siano, comunque, beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra e ai figli dei decorati al valore. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Gli orfani di guerra dovranno produrre il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra e i pensionati di guerra un attestato dal quale risulti la categoria di pensione alla quale sono iscritti.

Le altre benemerenze belliche potranno essere dimostrate a mezzo dello stato di servizio militare.

Gli alunni profughi giuliani e dalmati dovranno attestare tale qualifica con certificato rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati o dall'Associazione nazionale per la Venezia Giulia e Dalmazia.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti indicati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica, divisione 5ª, entro il 31 luglio 1957.

Nella domanda di ammissione al concorso per i posti ordinari potranno essere segnalati, a titolo puramente indicativo, cinque o più Convitti nazionali.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1956-57 con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I candidati, che nel corrente anno scolastico abbiano frequantato la quinta classe elementare, dovranno invece, presentare l'attestato di ammissione alla scuola media, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale.

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia. Detto certificato, per i partecipanti al concorso a tre posti riservati per i profughi giuliani e dalmati, può essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune o dal direttore del campo profughi, ove la famiglia attualmente risiede;

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato);

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese accessorie;

h) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *b), d), e), f)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, unendo ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi, allegandone l'elenco in doppia copia.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni convittori dei Convitti nazionali, dei Convitti « S. Pellico » di Ala, « D. Alighieri » di Gorizia, « F. Filzi » di Gorizia e « N. Sauro » di Trieste sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a), b), f)* del precedente art. 5; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal rettore del Convitto.

Art. 7.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede destinatagli, o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni, ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio, ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 19 giugno 1957

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

(3984)

Concorso a posti gratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli Istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del citato regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile sottoindicati:

a) Conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, cinque posti gratuiti da conferirsi in primo luogo a giovinette del comune di Barga e, quindi, dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e di tutti i Comuni della Garfagnana;

b) Conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia, un posto gratuito;

c) Collegio « Sant'Agostino » di Piacenza, due posti gratuiti;

d) Educandato « S. Benedetto » di Montagnana, un posto gratuito;

e) Istituto « Beata Vergine Maria » di Vicenza, un posto gratuito.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti a giovinette di scarsa fortuna meritevoli per profitto scolastico e buona condotta, che siano cittadine italiane e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 31 dicembre 1957.

Dal requisito dell'età indicato nel precedente comma sono dispensate le concorrenti che siano già alunne convittrici in Istituti di educazione femminile o alunne di altri Istituti che siano, comunque, beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, alle orfane dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, alle figlie dei mutilati e invalidi di guerra e alle figlie dei decorati al valore. Saranno, altresì, osservate, nei casi di parità di merito ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Le orfane di guerra dovranno produrre il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra e i pensionati di guerra un attestato dal quale risulti la categoria di pensione alla quale sono iscritti.

Le altre benemerenze belliche potranno essere dimostrate a mezzo dello stato di servizio militare.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti indicati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica divisione 5ª), entro il 31 luglio 1957.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1956-57 con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

Le candidate che nel corrente anno scolastico abbiano frequentate la quinta classe elementare dovranno, invece, presentare l'attestato di ammissione alla scuola media, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale.

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia;

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato);

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga a pagare le spese accessorie;

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *b), d), e), f)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

Le concorrenti che siano convittrici in Istituti di educazione femminile o beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri istituti, sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a), b), f)* del precedente art. 5; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittrici con un certificato rilasciato dalla direttrice dell'Istituto.

Art. 7.

Decade da ogni diritto la vincitrice che non accetti il beneficio o la sede destinatale o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissato per l'accettazione o per l'effettiva presa di possso del posto.

Art. 8.

Le alunne alle quali sarà conferito il posto gratuito di studio ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 19 giugno 1957

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

(3985)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nella carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica (direttori) dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte di Torino.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 980, sulla carriera dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria;

Vista la deliberazione in data 18 settembre 1956, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte di Torino ha espresso la necessità di provvedere alla copertura, mediante concorso, del posto di direttore dell'Istituto stesso;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nella riunione del 5 dicembre 1956;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, di cui al Quadro 15-*a* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 16.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte di Torino, con la qualifica di direttore straordinario, e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta dal modo stabilito dall'art. 46, secondo comma del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale Divisione VI) la domanda su carta da bollo da L. 200 debitamente sottoscritta e corredata dei documenti appresso indicati, dei titoli e delle pubblicazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie e all'estero, o che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare entro tale termine, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, salvo a presentare tutti i documenti prescritti, i titoli e le pubblicazioni entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

La domanda deve contenere il cognome, nome e paternità del concorrente e il suo preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti.

1. Estratto dell'atto di nascita; su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

6. Certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra e assimilati — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta, l'indicazione della natura e del grado di invalidità e la esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira.

7. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) con marche da bollo da L. 200 sul primo foglio e da L. 100 sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentato, oltre la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni o per il tempo trascorso in prigionia.

I candidati che rivestono qualità assimilate a quella di combattente (legionario fiumano, partigiano combattente, deportato o internato civile in Germania, profugo dell'Africa o dei territori di confine, addetto civile alle operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine), produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle autorità competenti.

Gli invalidi di guerra e assimilati e i figli dei mutilati e invalidi di guerra e assimilati dovranno dmostrare tale loro qualità, i primi mediante certificati su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o assimilati — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di inva-

lidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

Le concessioni di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e le altre attestazioni di merito di guerra devono essere provate con la esibizione, in originale o in copia autenticata dal notaio.

8. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

9. Fotografia recente del candidato, con apposizione della firma e di marca da bollo da L. 200 e autenticata per l'effigie e la firma dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà essere legalizzata.

10. Dichiarazione su carta semplice, con la quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, attesti la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione.

11. Esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato.

12. Elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso.

13. Titoli e pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda e dai documenti e titoli, allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono, il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Non si accettano che lavori pubblicati e, solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto Istituto di sperimentazione agraria.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del precedente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative, residenti in questo Comune, e dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Il candidato che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo; deve presentare, invece, un certificato dell'autorità dalla quale dipende, in carta da bollo da L. 100, attestante che egli trovasi in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato del comandante del Corpo dal quale dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati nel precitato n. 7.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti oltre il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, nè saranno accettati, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali, indicati nel precedente art. 4 n. 7, potranno essere riprodotti separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della domanda stessa.

Non è consentito di fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

In deroga alle precedenti disposizioni questa Amministrazione si riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 45, terzo comma, del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1957

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957
Registro n. 10 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 339. — PALADINI

(3938)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.